

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1490

**Direttiva 92/43/CEE - D.P.R. n. 357/1997 e smi. Approvazione "Schema di Accordo di Collaborazione" tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università del Salento e Comune di Melendugno.**

L'Assessore alla Pianificazione territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari estensori, confermata dalla Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e convalidata dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (cd. "*Direttiva Habitat*") è stata adottata al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo. La citata Direttiva prevede l'adozione di misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario ed istituisce una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000 formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati negli allegati della predetta Direttiva. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva n. 79/409/CEE (cd. "*Direttiva Uccelli*") sostituita integralmente dalla Direttiva n. 2009/147/CE.

La Direttiva in parola prevede che:

- a) ogni Stato membro proponga e trasmetta alla Commissione un elenco di siti (pSIC), indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e quali specie locali di cui all'Allegato II si riscontrano in detti siti;
  - b) la Commissione elabori, d'intesa con ciascuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti nei quali si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie;
  - c) per i SIC designati, gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie. Inoltre qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
  - d) lo Stato membro interessato, quando un sito di importanza comunitaria (SIC) è stato scelto, designi tale sito come zona speciale di conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I o di una o più specie di cui all'Allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti;
  - e) gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione (ZSC), le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;
  - f) gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione (ZSC) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative;
- l'art. 6 della Direttiva Habitat definisce le modalità con cui i siti della rete Natura 2000 devono essere gestiti e protetti. Ai paragrafi 6(3) e 6(4) sono altresì definite le garanzie procedurali per gestire piani e progetti che possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000. In particolare:
    - a) l'articolo 6, paragrafo 3 definisce una procedura progressiva per la valutazione di piani e progetti che

possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Le attività che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, ovvero, nel caso di ZPS, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Uccelli, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat;

- b) l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la sua applicazione non è automatica: spetta alle autorità competenti decidere se si possa applicare una deroga all'articolo 6, paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla Direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente tutte le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3;
- con Decisione della Commissione n. 2006/613/CE del 19 luglio 2006 a norma della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, è stato adottato l'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in cui ricade il territorio pugliese e con successive Decisioni la Commissione Europea ha aggiornato tale elenco;
- il documento denominato *"Linee guida per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino"* (Commissione Europea, 2007) ha previsto che gli Stati membri debbano garantire una copertura ed una rappresentatività sufficienti degli habitat e specie. In particolare, tale documento prevede che specie e habitat prioritari debbano essere protetti per più del 60% della loro distribuzione sul territorio, mentre habitat e specie non prioritarie devono essere protetti per una percentuale che varia tra il 20% ed il 60% della loro estensione;
- come espresso dalla Commissione Europea nella nota Doc. Hab.12-04/05 del maggio 2012, il regime di protezione e conservazione deve contemplare tutte le disposizioni dell'articolo 6 e, in particolare:
  - a) contenere le misure di conservazione necessarie, corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II presenti in maniera significativa nei siti;
  - b) adottare le opportune misure per evitare nei siti il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
  - c) garantire una procedura giuridica di autorizzazione per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, ciò allo scopo di assicurare che l'integrità della ZSC non ne risulti compromessa (a meno che non si invochi l'articolo 6, paragrafo 4);
- la Commissione Europea ha redatto, tra gli altri, i seguenti documenti finalizzati ad agevolare la corretta implementazione delle previsioni dell'articolo 6 della Direttiva Habitat:
  - a) *"La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva «Habitat» 92/43/CEE", 2000;*
  - b) *"Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites", 2001;*
  - c) *"Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva «Habitat» (92/43/CEE). Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione 2007/2012".*

#### **Rilevato che:**

- a livello nazionale, il DPR 8 settembre 1997, n. 357 rubricato *"Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"* come modificato ed integrato dal successivo DPR del 12 marzo 2003, n. 120 ha disciplinato le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat", prevedendo, tra l'altro, che:
  - a) le Regioni individuino i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'Allegato A ed habitat delle specie di cui all'Allegato B (pSIC);
  - b) entro tre mesi dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione Europea, le Regioni adottino per i SIC le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie;

- c) le Regioni assicurino per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
- d) entro sei mesi dalla loro designazione, le Regioni adottino per le ZSC le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- e) qualora le ZSC ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la Regione o la Provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati ed il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione;
- con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 recante *“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali. Individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”*, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha reso pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria individuati e proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e trasmessi alla Commissione europea;
- con il Decreto del MATTM del 3 settembre 2002 sono state emanate le *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”* aventi valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione per i siti della rete Natura 2000;
- a livello regionale, si sono susseguiti negli anni numerosi provvedimenti inerenti alla Rete Natura 2000 ed alla relativa conservazione e gestione: il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n.15, il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28, il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 e il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 unitamente ai Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, costituiscono i principali riferimenti normativi definiti a livello regionale per assicurare il regime di protezione e conservazione dei siti della Rete Natura 2000 previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat. In particolare, con il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 la Regione Puglia ha definito le Misure di Conservazione (MDC) di 47 Siti di Importanza Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo Consiglio europeo del 30 novembre 2009. Il Regolamento è stato integrato e modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”*;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 (pubblicato in G.U. n. 82 del 9 aprile 2018 e rubricato *“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. (18A02342)”*) il SIC Alimini è stato designato ZSC.

**Rilevato ancora che:**

- l'iniziativa volta all'istituzione di un SIC può promanare dalla stessa Regione sulla scorta di un'istruttoria supportata da dati scientifici, oppure da parte di una struttura scientifica, amministrativa (anche un Comune), sulla base di una relazione scientifica di coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva n. 92/43;
- il competente Servizio Regionale (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) esamina la proposta, valutando altresì la coerenza della stessa con gli obiettivi della Direttiva Habitat; la fase istruttoria contempla anche un incontro con gli enti territoriali interessati ai fini della condivisione;
- la fase istruttoria si conclude con una proposta di DGR cui è allegata una relazione scientifica di accompagnamento ed una scheda compilata del formulario standard per i siti rete Natura 2000. Dalla data di approvazione della proposta di deliberazione decorrono gli obblighi di gestione e di conservazione del sito, affidati alla Regione, derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE.

**Considerato che:**

- con nota acquisita al prot. n. 7765 del 22 novembre 2018 i Sindaci dei Comuni di Melendugno, Castri di Lecce, Calimera, Vernole, Martano, Lizzanello, Zollino e Corigliano d'Otranto richiedevano alla Regione Puglia l'adozione di un provvedimento finalizzato ad istituire il SIC nell'area antistante il litorale di San Foca del Comune di Melendugno, ricompresa tra il porto di San Foca ed il SIC "Le Cesine", in relazione alle seguenti specie protette:
  - in relazione alla parte a mare
    1. habitat 1110 ("*Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina*");
    2. habitat 1120 ("*Praterie di Posidonia*");
    3. habitat 1170 ("*Scogliere*");
  - in relazione alla parte costiera
    4. habitat 2250 ("*Dune costiere con Juniper spp*");
- con nota trasmessa via PEC il 17 novembre 2018, alla citata istanza si aggregavano 56 Associazioni Salentine ed una rappresentanza di Cittadini Attivi, così formalizzando la propria adesione alla richiesta di cui al punto precedente;
- constatata l'opportunità di procedere ad una valutazione congiunta e condivisa della proposta, con nota prot. n. 1873 del 20 marzo 2019 la Regione convocava un tavolo tecnico al quale venivano invitati a partecipare, oltre che i soggetti promotori dell'iniziativa, anche ARPA Puglia nonché l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Dipartimento di Biologia) e l'Università del Salento (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali);
- all'esito di tale incontro, svoltosi presso la sede della Regione Puglia in data 29 marzo 2019 (a seguito di rinvio dal 27 marzo inizialmente convocato), emergeva la necessità di effettuare approfondimenti ed ulteriori indagini di carattere tecnico - scientifico volti a verificare l'effettiva presenza e consistenza degli habitat 1110, 1120 e 1170 nel tratto di mare antistante il litorale di San Foca compreso tra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine", in tale occasione ARPA Puglia e le Università di Bari e del Salento manifestavano la propria disponibilità a svolgere le opportune indagini in situ e ad esaminare la documentazione prodotta dai promotori nel corso dell'incontro. Parimenti il Sindaco del Comune di Melendugno, al fine dello svolgimento delle indagini a mare, si dichiarava disponibile a mettere a disposizione un natante opportunamente equipaggiato e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile. Le determinazioni condivise a valle del prefato incontro venivano cristallizzate nel relativo resoconto trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot. n. 3108 del 9 maggio 2019;
- a seguito delle richieste di integrazioni e di rettifiche effettuate dall'Avv. Calò (nota PEC del 10 maggio 2019), da ARPA Puglia (nota PEC del 15 maggio 2019) e dal DiSTeBA dell'Università del Salento (nota PEC del 22 maggio 2019), con nota prot. n. 3836 del 31 maggio 2019 veniva trasmesso il resoconto integrato recependo anche le precisazioni formulate da ARPA Puglia;
- con nota del 28 maggio 2019 prot. n. 12922 il Sindaco del Comune di Melendugno reiterava la richiesta inerente all'istituzione del citato SIC, chiedendo altresì di poter essere ricevuto con una delegazione di cittadini per un altro incontro nella data del 4 giugno 2019. Tale richiesta veniva riscontrata dalla Regione con nota prot. n. 3886 del 3 giugno 2019 nella quale veniva confermata la necessità condivisa di procedere ad ulteriori indagini;
- l'ulteriore incontro richiesto si svolgeva presso la sede del Consiglio Regionale in data 5 giugno 2019: in tale consesso i Sindaci dei Comuni presenti ribadivano la disponibilità già manifestata a fornire il proprio contributo alle indagini di carattere tecnico - scientifico, mettendo a disposizione di ARPA Puglia e delle Università coinvolte parte degli strumenti necessari all'espletamento degli approfondimenti medesimi;
- a seguito di quest'ultimo la Regione, con altra nota prot. n. 4007 del 7 giugno 2019, chiedeva nuovamente conferma ad Arpa Puglia ed alle Università interessate di:
  - confermare la necessità di indagini integrative nella porzione marina compresa tra le ZSC, "Alimini" e "Le Cesine" volte alla determinazione della presenza di habitat tutelati e alla definizione del loro stato di conservazione
  - esprimersi in merito alla sufficienza delle informazioni già detenute ai fini della determinazione della

presenza di habitat tutelati ed alla definizione del loro stato di conservazione con riferimento a porzioni dell'area di mare compresa tra le ZSC "Alimini" e "Le Cesine";

- con note del 10 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari confermava *"la necessità di indagini integrative nella porzione marina compresa tra i SIC "Alimini" e "Le Cesine" volte alla determinazione della presenza di habitat tutelati ed alla definizione del loro stato di conservazione" e preannunciava l'imminente trasmissione delle "informazioni relative alle specifiche tecniche delle attività di indagine di competenza ed alla definizione dei relativi costi"*;
- con nota prot. n. 45627 del 18 giugno 2019 anche Arpa Puglia confermava quanto richiesto con la predetta nota ribadendo *"la necessità di indagini integrative nell'area marina compresa tra i SIC IT9150011 "Alimini" e IT9150032 "Le Cesine" finalizzate alla determinazione della presenza di habitat tutelati ed alla definizione del loro stato di conservazione"*.
- con altra nota prot. 46720 del 21 giugno 2019 (prot. regionale n. 4441 di pari data) ARPA Puglia, anche in nome e per conto dell'Università degli Studi di Bari e dell'Università del Salento, trasmetteva *"le specifiche operative per la verifica della presenza di habitat tutelati dalla Direttiva 43/1992/CEE nel tratto di mare antistante la località di San Foca (Lecce), compreso tra i - SIC "Alimini" e "Le Cesine"*", precisando altresì che i relativi contenuti *"sono stati condivisi tra il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento e la Direzione Scientifica di ARPA Puglia"*.
- con PEC del 2 luglio 2019 la Regione trasmetteva ad ARPA Puglia, alle Università ed al Comune di Melendugno la bozza della proposta di Delibera di Giunta Regionale relativa allo Schema di Accordo di collaborazione e, contestualmente, invitava i soggetti coinvolti a completare il documento nelle parti inerenti al riparto delle risorse economiche, nonché, eventualmente, ad apportare modifiche allo stesso;
- con PEC dell'8 luglio 2019 ARPA Puglia, di concerto con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento, apportava modifiche al testo dello Schema di Accordo di collaborazione e completava dettagliatamente le disposizioni del medesimo aventi ad oggetto la ripartizione delle risorse economiche nei termini riportati nel campo dedicato alla copertura finanziaria;
- con nota prot. 16952 del 18 luglio 2019 il Comune di Melendugno confermava la *"disponibilità ... a mettere a disposizione degli Enti coinvolti nel procedimento di istituzione del SIC un natante opportunamente equipaggiato a titolo completamente gratuito e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile che sarà estesa per l'occasione anche in favore del personale incaricato dello svolgimento delle attività di indagine"*.

#### **Visto che:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"( ... ) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della Direttiva n. 2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle Direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
    - a) esso regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
    - b) alla base del medesimo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
    - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto dell'accordo di cooperazione;
    - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che lo sottoscrivono devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
    - e) il ricorso a detto strumento non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

**Per tutto quanto sopra esposto e circostanziato,**

nel caso di specie si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicabilità del predetto strumento, essendo interesse comune della parti coinvolte addivenire a più approfonditi accertamenti nei luoghi indicati in narrativa mediante adeguate verifiche di carattere tecnico - scientifico ed istituzionalizzare, mediante apposito accordo, la volontà di collaborazione espressa da Arpa Puglia, Università e dai Comuni istanti (come si evince *per tabulas* dal tenore della nota assunta al prot. regionale n. 7765 del 22 novembre 2018 e dai due resoconti dell'incontro svoltosi il 29 marzo 2019), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e smi. Le attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di ciascuno, non prevedono la corresponsione di alcun pagamento, ad eccezione del rimborso dei costi sostenuti, stimato in Euro 8.000,00.

**Tutto ciò premesso e considerato** si propone alla Giunta Regionale di approvare lo "Schema di Accordo di collaborazione" allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (**AII. A**) sulla base delle specifiche operative trasmesse da Arpa Puglia con la succitata nota prot. n. 46720 del 21 giugno (anch'esse parte integrante dello stesso Schema di Accordo), volto alla formalizzazione della collaborazione sinergica tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università del Salento e Comune di Melendugno, al fine di compiere le indagini necessarie ad accertare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE nel tratto di mare antistante il litorale di San Foca compreso fra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine".

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Dlgs. n. 118/2011 E S.M.I.**

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 8.000,00 a carico del bilancio regionale, di cui € 5.500,00 a favore dell'Università degli Studi di Bari e € 2.500,00 a favore dell'Università del Salento, che trova copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo 574045 "Spese per la gestione della rete NATURA 2000 (Direttiva Habitat 43/92 e Direttiva Uccelli 2009/147) (Art 20 L.R. 1/2016 - Bilancio di previsione 2016)"; Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; Titolo 1 - Spese correnti. Ai fini del pareggio di bilancio 2019 la spesa è autorizzata con DGR n. 161 del 30.01.2019. Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente p.t. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

- **udita** e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonsino Piscichio;
- **viste** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **di approvare** tutto quanto espresso nella narrativa del presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** l'allegato "*Schema di Accordo di collaborazione*" finalizzato allo svolgimento delle indagini necessarie ad accertare la presenza degli habitat 1110, 1120 e 1170 tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE nel tratto di mare antistante il litorale di San Foca compreso fra il SIC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine";
- **di dare mandato** alla Dirigente p.t. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di sottoscrivere il predetto Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa;
- **di trasmettere** copia della presente deliberazione al MATTM, all'Arpa Puglia, alle Università, a tutti i Comuni del Salento che hanno presentato istanza in data 22 novembre 2018, alle 56 Associazioni salentine che si sono associate a tali istanze, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Presidenza della Regione Puglia;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 11 PAGINE



## ALLEGATO A

### SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

**Regione Puglia**, con sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentato ai fini del presente accordo dalla Dirigente p.t. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio o suo delegato,

e

**ARPA Puglia**, con sede legale in Bari in Corso Trieste n. 27 - 70126 - P. IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t. o suo delegato,

e

**Università degli Studi di Bari Aldo Moro**, con sede legale in Bari in Piazza Umberto I, legalmente rappresentata dal Rettore p.t. o suo delegato,

e

**Università del Salento**, con sede legale in Lecce in Piazza Tancredi, n. 7. - 73100 Lecce, legalmente rappresentata dal Rettore p.t. o suo delegato,

e

**Comune di Melendugno**, con sede legale in Melendugno (LE) in Via S. Nicola n. 6, legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. o suo delegato.

#### Premesso che:

1. la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (cd. "Direttiva Habitat") è stata adottata al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo: la citata Direttiva prevede l'adozione di misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario ed istituisce una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000 formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati negli allegati della predetta Direttiva;
2. il documento denominato "Linee guida per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino" (Commissione Europea, 2007) prevede che gli Stati membri debbano garantire una copertura ed una rappresentatività sufficienti degli habitat e specie: in particolare, tale documento prevede che specie e habitat prioritari debbano essere protetti per più del 60% della loro distribuzione sul territorio,



mentre habitat e specie non prioritarie devono essere protetti per una percentuale che varia tra il 20% ed il 60% della loro estensione;

3. a livello nazionale, il DPR 8 settembre 1997, n. 357 rubricato "*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" come modificato ed integrato dal successivo DPR del 12 marzo 2003, n. 120 ha disciplinato le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat";
4. con il Decreto del MATTM del 3 settembre 2002 sono state emanate le "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*" aventi valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione per i siti della rete Natura 2000;
5. a livello regionale, si sono susseguiti negli anni numerosi provvedimenti inerenti alla Rete Natura 2000 ed alla relativa conservazione e gestione: il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28, il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 e il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 unitamente ai Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, costituiscono i principali riferimenti normativi definiti a livello regionale per assicurare il regime di protezione e conservazione dei siti della Rete Natura 2000 previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat.

**Rilevato che:**

- l'iniziativa volta all'istituzione di un SIC può promanare dalla stessa Regione sulla base di una relazione scientifica di coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva n. 92/43/CEE;
- il competente Servizio Regionale (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) esamina la proposta, valutando altresì la coerenza della stessa con gli obiettivi della Direttiva Habitat; la fase istruttoria contempla anche un incontro con gli enti territoriali interessati ai fini della condivisione;
- la fase istruttoria si conclude con una proposta di Delibera di Giunta cui è allegata una relazione scientifica di accompagnamento ed una scheda compilata del formulario standard per i siti Rete Natura 2000: dalla data di approvazione della proposta di deliberazione decorrono gli obblighi di gestione e di conservazione del sito, affidati alla Regione, derivanti dall'applicazione della Direttiva n. 92/43/CEE.



**Considerato che:**

- con nota acquisita al prot. n. 7765 del 22 novembre 2018 i Sindaci dei Comuni di Melendugno, Castrì di Lecce, Calimera, Vernole, Martano, Lizzanello, Zollino e Corigliano d'Otranto richiedevano alla Regione Puglia l'adozione di un provvedimento finalizzato ad istituire il SIC nell'area antistante il litorale di San Foca del Comune di Melendugno, ricompresa tra il porto di San Foca e la ZSC "Le Cesine", in relazione alle seguenti specie protette, sia a mare che a terra:
  - habitat 1110 ("*Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina*");
  - habitat 1120\* (habitat prioritario "*Praterie di Posidonia*");
  - habitat 1170 ("*Scogliere*");
  - habitat 2250\* (habitat prioritario "*Dune costiere con Juniper spp*");
- con nota trasmessa via PEC il 17 novembre 2018, alla citata istanza si aggregavano 56 Associazioni Salentine ed una rappresentanza di Cittadini Attivi, così formalizzando la propria adesione alla richiesta di cui al punto precedente;
- constatata l'opportunità di procedere ad una valutazione congiunta e condivisa della proposta, con nota prot. n. 1873 del 20 marzo 2019 la Regione convocava un tavolo tecnico al quale venivano invitati a partecipare, oltre che i soggetti promotori dell'iniziativa, anche ARPA Puglia nonché l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Dipartimento di Biologia) e l'Università del Salento (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali);
- all'esito di tale incontro, svoltosi presso la sede della Regione Puglia in data 29 marzo 2019, emergeva la necessità di effettuare approfondimenti ed ulteriori indagini di carattere tecnico – scientifico volti a verificare l'effettiva presenza e consistenza degli habitat 1110, 1120\* e 1170 nel tratto di mare antistante il litorale di San Foca compreso tra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine". In tale occasione ARPA Puglia e le Università di Bari e del Salento manifestavano la propria disponibilità a svolgere le opportune indagini *in situ* e ad esaminare la documentazione prodotta dai promotori nel corso dell'incontro. Parimenti il Sindaco del Comune di Melendugno, al fine dello svolgimento delle indagini a mare, si dichiarava disponibile a mettere a disposizione un natante opportunamente equipaggiato e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile. Le determinazioni condivise a valle del prefato incontro venivano cristallizzate nel relativo resoconto trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot. n. 3108 del 9 maggio 2019;
- in data 5 giugno 2019 si svolgeva un ulteriore incontro presso la sede del Consiglio Regionale: in tale consesso i Sindaci dei Comuni presenti ribadivano la disponibilità già manifestata a fornire il proprio contributo alle indagini di carattere tecnico – scientifico, mettendo a disposizione di ARPA Puglia e



delle Università coinvolte parte degli strumenti necessari all'espletamento degli approfondimenti medesimi;

- con note del 10 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari confermava *"la necessità di indagini integrative nella porzione marina compresa tra i SIC "Alimini" e "Le Cesine" volte alla determinazione della presenza di habitat tutelati ed alla definizione del loro stato di conservazione"* e preannunciava l'imminente trasmissione delle *"informazioni relative alle specifiche tecniche delle attività di indagine di competenza ed alla definizione dei relativi costi"*;
- con con altra nota prot. 46720 del 21 giugno 2019 (prot. regionale n. 4441 di pari data) ARPA Puglia, anche in nome e per conto dell'Università degli Studi di Bari e dell'Università del Salento, trasmetteva *"le specifiche operative per la verifica della presenza di habitat tutelati dalla Direttiva 43/1992/CEE nel tratto di mare antistante la località di San Foca (Lecce), compreso tra i SIC "Alimini" e "le Cesine"*, precisando altresì che i relativi contenuti *"sono stati condivisi tra il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento e la Direzione Scientifica di ARPA Puglia"*;
- con PEC del 2 luglio 2019 la Regione trasmetteva ad ARPA Puglia, alle Università ed al Comune di Melendugno la bozza della proposta di Delibera di Giunta Regionale che approva lo Schema di Accordo di collaborazione e, contestualmente, invitava i soggetti coinvolti a completare il documento nelle parti inerenti al riparto delle risorse economiche, nonché, eventualmente, ad apportare modifiche allo stesso;
- con PEC dell'8 luglio 2019 ARPA Puglia, di concerto con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento, apportava modifiche al testo dello Schema di Accordo di collaborazione e completava dettagliatamente le disposizioni del medesimo aventi ad oggetto la ripartizione delle risorse economiche;
- con nota prot. 16952 del 18 luglio 2019 il Comune di Melendugno confermava la *"disponibilità ... a mettere a disposizione degli Enti coinvolti nel procedimento di istituzione del SIC un 'natante opportunamente equipaggiato' a titolo completamente gratuito e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile che sarà estesa per l'occasione anche in favore del personale incaricato dello svolgimento delle attività di indagine"*.

**Considerato altresì che:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* stabilisce espressamente all'art. 15



che: "( ... ) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'applicabilità del citato istituto è perfettamente conforme alle attività che con il presente accordo si intendono esperire: si tratta infatti di "attività amministrativa consensuale" alla luce della circostanza per la quale ciascuna delle Parti stipulanti si impegna a svolgere attività istituzionali funzionali al raggiungimento di un interesse comune;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e smi, pertanto, le Parti stipulano un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di ciascuno, non prevedendo la corresponsione di alcun pagamento, ad eccezione del rimborso dei costi sostenuti, stimato in Euro 8.000,00.

Visti,

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- gli esiti dell'incontro svoltosi in data 29 marzo 2019 compendiate nel resoconto trasmesso a tutti i partecipanti con nota regionale prot. n. 3836 del 31 maggio 2019; le note trasmesse dal Prof. Corriero dell'Università degli Studi di Bari confermate della necessità di espletare ulteriori indagini scientifiche ai fini dell'eventuale istituzione del SIC; la nota prot. n. 46720 del 21 giugno 2019 trasmessa da ARPA Puglia recante le specifiche operative delle attività di indagine volte a verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE nel tratto di mare antistante il litorale di San Foca compreso tra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine" allegata al presente Schema di Accordo; la PEC dell'8 luglio 2019 trasmessa da ARPA Puglia recante le indicazioni in merito alla ripartizione delle risorse economiche; la nota prot. n. 16952 del 18 luglio 2019 trasmessa dal Comune di Melendugno confermativa della volontà di mettere a disposizione di ARPA Puglia e delle Università, a titolo completamente gratuito, un natante opportunamente equipaggiato e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile, estesa per l'occasione anche in favore del personale incaricato dello svolgimento delle attività di indagine,

si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**

**(Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo e si intende integralmente trascritto nel presente articolo.



**Art. 2****(Obiettivi)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge n. 241/1990 e smi, mediante la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica diretto a realizzare le attività meglio dettagliate nel successivo articolo.

**Art. 3****(Oggetto e descrizione delle attività)**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto lo svolgimento di indagini di carattere tecnico – scientifico nella porzione marina compresa tra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine", al fine di verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE ed il loro stato di conservazione.

**Art. 4****(Responsabili dell'attività)**

I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono così individuati:

- per la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il Dirigente p.t. della della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio o suo delegato;
- per Arpa Puglia, il Direttore Scientifico p.t.;
- per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", il Rettore p.t. o suo delegato;
- per l'Università del Salento, il Rettore p.t. o suo delegato;
- per il Comune di Melendugno, il Sindaco p.t..

**Art. 5****(Attività ed impegni reciproci)**

1. La Regione Puglia si impegna a corrispondere alle succitate Università un importo complessivo pari ad Euro 8.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. Tale spesa trova copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo 574045 "*Spese per la gestione della rete NATURA 2000 (Direttiva Habitat 43/92 e Direttiva Uccelli 2009/147) (Art. 20 L.R. 1/2016 - Bilancio di previsione 2016)*"; *Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; Titolo 1 - Spese correnti*". A tali fini verranno successivamente adottati gli atti ed i provvedimenti amministrativi all'uopo necessari.

2. L'ARPA Puglia, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e l'Università del Salento con le attività di indagine previste dall'accordo si impegnano ad integrare la documentazione prodotta da TAP, e trasmessa formalmente



dalle 56 Associazioni Salentine per la porzione marina compresa tra la ZSC "Alimini" e la ZSC "Le Cesine", al fine di verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE ed il loro stato di conservazione. In particolare, come si evince dalla nota di Arpa Puglia prot. n. 46720 del 21 giugno 2019:

- le attività di indagine volte a verificare la reale presenza dell'habitat 1170 "Scogliere" si articolano nelle seguenti linee di attività:
  - analisi delle biocostruzioni in 10 aree scelte tra quelle indicate nella cartografia allegata per la stima della presenza e dei parametri utili alla caratterizzazione dello stato delle biocostruzioni presenti (a causa della indisponibilità di dati esaustivi sulla distribuzione dell'habitat nell'area di indagine, la disposizione dei punti di campionamento e rilevamento indicati sulla mappa allegata potrebbe subire lievi variazioni in fase di realizzazione delle attività);
  - per ogni area acquisizione di 10 immagini su superficie standard in 2 repliche (20 immagini);
  - da ogni immagine estrazione di dati morfometrici e biometrici, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo MSFD Modulo 7 (habitat coralligeni), per ciascuno degli strati (strato basale, intermedio ed eretto);
  - raccolta dei dati nella fascia batimetrica compresa tra i 30 e i 55 metri.

L'acquisizione e l'analisi dei dati comportano una spesa di Euro 300,00 per ogni area, per un totale di Euro 3.000,00.

Le attività descritte sono volte a rilevare i seguenti parametri:

- tipologia delle biocostruzioni (biocostruttori: alghe, scleractinie, policheti, bivalvi, etc.);
  - morfologia delle biocostruzioni;
  - specie strutturanti (identificazione e misurazioni);
  - specie di interesse conservazionistico (identificazione e misurazioni);
  - fauna associata (identificazione e misurazioni);
  - specie alloctone (identificazione e misurazioni);
  - sedimentazione;
  - disturbi evidenti (attrezzi da pesca abbandonati, ancoraggi abbandonati e marine litter);
  - stato di salute (necrosi e/o epibiosi, integrità delle colonie e delle specie strutturanti).
- Le attività di indagine volte a verificare la reale presenza degli habitat 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina" e 1120\* "Praterie di Posidonia" si articolano nelle seguenti linee di attività:
    - posizionamento di 10 transetti/poligoni di 10x50 m, di cui 5 saranno entro i 200 metri dalla costa e 5 più a largo entro i 600 metri dalla costa, nella fascia batimetrica compresa tra 1 e 20 m di profondità, per la stima della presenza di praterie a *Cymodocea nodosa* e *Posidonia*



*oceanica* e per la valutazione del loro stato di salute; la scelta dei transetti verrà effettuata in loco, ad integrazione delle informazioni acquisite da Arpa Puglia durante le indagini commissionate dalla Regione Puglia per la verifica di ottemperanza per la prescrizione A.5;

- per ogni transetto, acquisizione di dati *in situ* e 10 immagini su superficie standard in 2 repliche (20 immagini) da cui estrarre dati relativi alla densità e allo stato di conservazione delle praterie, nonché alla ricchezza specifica associata alle due fanerogame marine.

L'acquisizione e l'analisi dei dati comportano una spesa di Euro 500,00 per ogni transetto, per un totale di Euro 5.000,00.

I parametri da rilevare sull'intero transetto sono i seguenti:

- ricoprimento del fondo da parte di *P. oceanica*/*C. nodosa*;
- tipo di substrato;
- continuità della prateria;
- % matte morta;
- tipologia della copertura (mista o pura);
- presenza di alghe alloctone (es. *Caulerpa* spp.);
- disturbi evidenti (attrezzi da pesca abbandonati, ancoraggi abbandonati e marine litter).

I parametri da rilevare mediante analisi delle immagini e *in situ* su superfici standard sono i seguenti:

- densità dei fasci fogliari;
- misure morfometriche dei fasci fogliari.

Nelle aree a minore profondità, in assenza di *Cymodocea nodosa*, saranno identificate le principali specie di invertebrati fossori presenti.

3. A tali fini il Comune di Melendugno, a titolo completamente gratuito, si impegna a mettere a disposizione di Arpa Puglia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed Università del Salento un natante opportunamente equipaggiato e dotato di idonea polizza per la Responsabilità Civile, estesa per l'occasione anche in favore del personale incaricato dello svolgimento delle attività di indagine.

#### Art. 6

##### (Oneri finanziari o Rimborso spese)

1. In relazione all'esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, viene riconosciuto all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed a quella del Salento un corrispettivo che ammonta ad Euro 8.000,00. Tale rimborso viene così ripartito:



- all'Università del Salento Euro 2.500,00 per le analisi tassonomiche di specie di policheti, molluschi e briozoi strutturanti e di interesse naturalistico per gli habitat 1110, 1120 e 1170, per la caratterizzazione dei fondi a *C. nodosa* (habitat 1110) e per la produzione della relazione sulla presenza e sullo stato di conservazione dell'habitat 1110;
- all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" Euro 5.500,00 per le analisi tassonomiche di specie di alghe, poriferi e cnidari strutturanti e di interesse naturalistico per gli habitat 1120 e 1170, per la caratterizzazione delle biocenosi mesofotiche (habitat 1170) e della *Posidonia oceanica* (habitat 1120) e per la produzione della relazione sulla presenza e sullo stato di conservazione degli habitat su 1120 e 1170;
- eventuali spese sostenute da ARPA Puglia potranno essere rendicontate nell'ambito del Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per il triennio 2019-2021 ai sensi della Dir. 2000/60/CE, finanziato dalla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, essendo l'attività oggetto dell'accordo riconducibile ad un monitoraggio di indagine ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 7**

##### **(Durata)**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per il periodo strettamente necessario al completamento delle operazioni.

#### **Art. 8**

##### **(Controversie)**

1. In uno spirito di reciproca collaborazione, le Parti si impegnano a concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi ed a definire consensualmente eventuali controversie che possano insorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'Accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolti nelle attività e la Regione Puglia.





**Art. 9****(Proprietà intellettuale e industriale)**

1. Tutti i dati ed i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti e saranno dalle stesse condivisi, ai fini del loro utilizzo nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

**Art. 10****(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
2. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. Europeo n. 2016/679.

**Art. 11****(Responsabilità)**

1. Giusta nota del Comune di Melendugno prot. n. 16952 del 18 luglio 2019, le operazioni oggetto del presente schema di Accordo di collaborazione che verranno svolte sono coperte da idonea polizza per responsabilità civile all'uopo estesa al personale incaricato dello svolgimento delle attività di indagine.

**Art. 12****(Diritto di recesso)**

1. In caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nelle more è stato ottenuto in termini di risultati.
2. La Regione si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed all'Università del Salento l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.



**Art. 13****(Spese contrattuali e di registrazione)**

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR n. 131 del 26/04/1986.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

**Art.14****(Norme finali)**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento ed il Comune di Melendugno si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

